



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Maria Acierno

Laura Tricomi

Antonio Costanzo

Alessandra Dal Moro

Annamaria Casadonte

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE –
ESPULSIONE –
OPPOSIZIONE –
PENDENZA DI DOMANDA
DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE –
SOSPENSIONE
DELL'ESEGUIBILITÀ DEL
DECRETO DI
ESPULSIONE

Ud.26/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al **n. 15708/2025 R.G.** proposto

da

_____, rappresentato

e difeso dall'Avv.

- RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589), in persona del
Ministro p.t., **QUESTURA DI MILANO** (C.F.: 80108050156), in persona del
Questore p.t., **PREFETTURA DI MILANO – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO** (C.F.: 80101710152), in persona del Prefetto p.t.,
rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- INTIMATI TARDIVAMENTE COSTITUITI



avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 3342/2025 depositata il 19 maggio 2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dal consigliere Antonio Costanzo, esaminati gli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il ricorrente, cittadino marocchino giunto in Italia il 16 febbraio 2023 con visto tipo C per turismo avente scadenza al 15 maggio 2023, impugna la sentenza 19 maggio 2025, n. 3342 con cui il Giudice di pace di Milano, a definizione del procedimento n. 56517/23 R.G., ha respinto il ricorso depositato il 19 dicembre 2023 avverso il decreto di espulsione n. 17355/2023 emesso il 30 novembre 2023 dal Prefetto della Provincia di Milano, notificato in pari data.

2. Nel ricorso al Giudice di pace, fondato su due motivi (1: illegittimità del decreto di espulsione per violazione degli artt. 6 e 7, d. lgs. n. 25/2008 - violazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1. TUI; 2: violazione dell'art. 5, commi 5 e 6, T.U.I.), l'odierno ricorrente aveva, fra l'altro, dedotto di aver formalizzato domanda di protezione internazionale innanzi la Questura di Catania, la quale con nota 13 dicembre 2023 aveva fissato un appuntamento per la data del 12 gennaio 2024 per registrare la domanda, concludendo, quanto al primo motivo di ricorso, nel senso che *«tanto basta al fine di annullare e/o sospendere l'efficacia del provvedimento oggetto di gravame in questa sede (all 2 ter)»*.

Come si legge nella sentenza impugnata, l'amministrazione aveva fatto pervenire controdeduzioni scritte con le quali aveva chiesto rinvii in pendenza del procedimento per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione internazionale.



In considerazione di ciò, all'udienza 10 giugno 2024 il Giudice di pace aveva sospeso l'esecutività del decreto di espulsione.

Dopo un ultimo rinvio, all'udienza 8 aprile 2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace, da un lato, ha ritenuto legittimamente emesso il decreto prefettizio, rigettando così i motivi di ricorso formulati in relazione all'errata applicazione di legge e al difetto di motivazione («[...] *Nel caso in esame il Prefetto, adempiendo all'obbligo della motivazione, ha dato atto che l'interessato era entrato nel territorio dello Stato in data 16/02/2023 tramite la Frontiera di [REDACTED] e che era destinatario di provvedimento, emesso dalla Questura di Milano in data 30/11/2023 notificato il 30/11/2023 di irricevibilità di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 13, c. 2, lett b) del TU Imm.ne. Il Prefetto ha quindi adottato l'impugnato provvedimento di espulsione dell'odierno ricorrente con successiva impartizione di misure alternative al trattenimento da parte del Questore di Milano. Sotto tale profilo il provvedimento prefettizio deve, pertanto, ritenersi congruamente motivato*»); dall'altro, ha rilevato come fosse rimasto ignoto l'esito della domanda di protezione internazionale, così motivando: «*Infine, lo straniero con il ricorso ha sempre dedotto di aver proposto istanza di Protezione Internazionale. Tuttavia, nonostante i numerosi rinvii appositamente disposti ed il tempo trascorso, il ricorrente non ha mai documentato l'esito di tale istanza. Le considerazioni tutte che precedono inducono il rigetto del ricorso*».

Il Giudice di pace ha compensato le spese processuali, per «*[l]a particolare complessità della materia, oggetto anche di giurisprudenza contrastante e la complessiva situazione di fatto*».

3. Il ricorso per cassazione, nel quale sono richiamati i motivi di opposizione al decreto prefettizio, è affidato a un motivo.



4. Con atto depositato il 2 settembre 2025 il Ministero dell'Interno, unitamente alla Questura di Milano e alla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo, premesso di non essersi costituito nei termini di legge mediante controricorso, ha dichiarato di costituirsi al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c., e per avere comunicazione della fissazione della camera di consiglio.

5. In vista dell'adunanza camerale non è stata depositata memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce *«Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 6 e 7 del d. lgs. 25/2008 – Violazione art. 19 c.1 e 1.1. tui»*.

1.1. Il ricorrente, che richiama puntualmente gli atti depositati nel giudizio di merito (*«1) atto di deposito del 6.2.2024 per l'udienza del 7.2.2024 con cui è stato prodotto invito a formalizzare la richiesta da parte della Questura di Catania 2) atto di deposito del 18.6.2024 con cui è stato prodotto a) ulteriore invito da parte della Questura di Catania per la richiesta di protezione internazionale; b) ricevuta di PSE per richiesta asilo»*), nel corso del quale la stessa Questura aveva chiesto vari rinvii in pendenza del procedimento per l'esame della domanda di protezione internazionale, nonché i motivi a sostegno dell'opposizione al decreto prefettizio, lamenta che il Giudice di pace non abbia preso in considerazione la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e abbia erroneamente deciso sullo specifico motivo di ricorso (*«Illegittimità' del decreto di espulsione per violazione degli artt. 6 e 7 del d. lgs. 25/2008 - violazione art. 19 c.1 e 1.1. TUI»*) col quale, in ragione della formalizzazione della domanda di protezione



internazionale, si deduceva che *«tanto basta al fine di annullare e/o sospendere l'efficacia del provvedimento oggetto di gravame in questa sede (all. 2 ter)»*.

Il ricorrente, infatti, lamenta che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in violazione degli artt. 6 e 7, d. lgs. n. 25/2008, e dell'art. 19, commi 1 e 1.1., T.U.I., con implicito richiamo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

1.2. La Corte di cassazione ha affermato che qualora la domanda di protezione internazionale (o complementare) dello straniero sia presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione, il decreto prefettizio non è colpito da invalidità sopravvenuta ma ne resta sospesa l'eseguibilità (Cass., sez. I, ord. 27 febbraio 2020, n. 5437; Cass., sez. I, ord. 5 marzo 2024, n. 5938, con riguardo alla presentazione di domanda di protezione complementare; Cass., sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6609; Cass., sez. I, ord. 18 maggio 2025, n. 13151, par. 3).

Come meglio precisato con successiva pronuncia, spetta allora al Giudice di pace, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria, l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto di espulsione, quale decisione abbia assunto la Commissione territoriale sulla domanda di protezione e, ove la Commissione abbia deciso, quale sia stato l'esito dell'impugnazione contro tale provvedimento davanti al Tribunale con sospensione della sua efficacia esecutiva. Il Giudice di pace, dunque, è tenuto ad attendere l'esito di quella impugnazione prima di assumere la decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nel prosieguo del processo, una volta concluso il giudizio davanti al Tribunale, qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta il Giudice di pace dovrà valutare se sussistano cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della sua cognizione (così Cass., sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34155, cui si rinvia anche per i richiami alle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea; per l'ipotesi di



presentazione di domanda di protezione complementare in data successiva all'adozione del provvedimento di espulsione, Cass., sez. I, 9 febbraio 2026, n. 2912).

1.3. Su tali premesse, il ricorso è fondato.

Nel caso di specie, infatti, il Giudice di pace non si è attenuto al principio enunciato da questa Corte perché, pur avendo dato atto della pendenza del procedimento davanti alla Commissione territoriale, ha deciso sul merito dell'opposizione al decreto di espulsione senza prima verificare quale fosse stato l'esito della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Milano in persona di un diverso magistrato, perché proceda ad un nuovo esame attenendosi al principio sopra enunciato e regoli le spese anche del giudizio di legittimità.

2. In caso di diffusione della presente ordinanza, devono omettersi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Milano, in persona di magistrato diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione della presente ordinanza, devono omettersi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.

La Presidente

Maria Acierno

